



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Antonia Mussa presidente rel.,
dott.ssa Rossella Mastropietro giudice,
dott.ssa Federica Lorenzatti giudice,

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 118-1/2025,
promosso dal ricorrente CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI
TORINO (c.f./p.IVA 80083000010), in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante
dr. Augusto Vogliotti, rappresentata e difesa come in atti;
per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di CURTO Calogera, quale titolare
dell'impresa individuale A.C. di Curto Calogera, c.f. CRTCGR47C58H154G, con sede legale in
, avente ad oggetto attività di lavori edili in genere;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
dato atto che parte convenuta non si è costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 ccii avendo il debitore resistente la sede
legale nel circondario di questo Tribunale;
considerato che l'impresa resistente è qualificabile come imprenditore commerciale, svolgendo
attività di lavori edili;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2025, tenutasi davanti al giudice relatore
e udita la relazione di quest'ultimo;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Verificato che si tratta di impresa minore;

Verificata la legittimazione del ricorrente, il quale ha dimostrato di vantare un credito portato da Decreti Ingiuntivi muniti di formula esecutiva non opposti dell'importo complessivo di euro 33.159,35 oltre interessi e spese di giudizio (cfr. doc. 2, 3 e 4 ricorso), nonché atto di precetto notificato in data 13.11.2024 dell'importo di euro 17.660,47 (cfr. doc. 6 ricorso);

Sussiste, altresì, il requisito della debitoria minima, pari ad euro 50.000,00 in presenza della quale può essere aperta la liquidazione controllata (cfr. art. 268. co. 2, secondo periodo, ccii). Al riguardo, come si evince dalle informative in atti emerge un debito erariale scaduto pari a euro 213.488,49.

In definitiva, il totale dei debiti risultante dall'istruttoria risulta pari ad euro 246.647,84, superando, quindi, la soglia minima sopraindicata.

L'impresa resistente versa, altresì, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi: il protratto inadempimento del credito vantato dal ricorrente e la rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.

Parte resistente non ha eccepito l'impossibilità di acquisire attivo non essendosi costituito nell'odierno procedimento.

Tutto ciò premesso, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 ccii per aprire la procedura di liquidazione controllata nei riguardi dell'impresa minore, resistente; rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 ccii, letto in combinato disposto con quanto previsto dall' art. 216 ccii;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. ccii;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata di CURTO Calogera, quale titolare dell'impresa individuale A.C. di Curto Calogera, c.f. CRTCGR47C58H154G, con sede legale in

, avente ad oggetto attività di lavori edili in genere;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Antonia Mussa,

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Maddalena De Finis, con studio in Ivrea;



ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AVVERTE



che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 cc; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 co. 4 ccii, come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 cpc; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 cc; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge; che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 ccii e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 ccii sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270 co. 3 ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 ccii;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall' art. 273 ccii;



- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 co. 6 ccii;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni: di cui all'art. 280 e 282 co. 2 ccii ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;

ORDINA



che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002 delle spese relative alla presente sentenza;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Ivrea, 12.11.2025

Il Presidente est.

Antonia Mussa

